

COMUNE DI RAGALNA

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA MELA ROSSA DE.CO.



Con Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 14/06/2021 il Comune di Ragalna approvava il Regolamento Comunale per la tutela e la valorizzazione dei prodotti e delle attività locali istituendo il marchio De.Co. (Denominazione Comunale di Origine).

Art. 1

Nome del prodotto

La Denominazione Comunale di Origine della “Mela Rossa di Ragalna” è riservata alle mele che rispondono alle condizioni e ai requisiti definiti nel

presente disciplinare di produzione.

Art. 2

Zona di produzione

La zona di produzione della "Mela Rossa di Ragalna" De.Co. corrisponde all'intero territorio comunale del Comune di Ragalna.

Art. 3

Descrizione del prodotto

Le mele denominate "Mela Rossa di Ragalna" De.Co. hanno una colorazione esterna che varia dal rosso al rosso intenso, con polpa bianca molto croccante.

La raccolta avviene già nei primi giorni di ottobre ed è destinata al consumo allo stato fresco. La conservazione può avvenire per due mesi, mentre in ambiente condizionato tra 0°C e 8°C la conservazione supera i sei/dieci mesi.

La dimensione del frutto è tra piccola e media, di forma conica e con lunghezza del peduncolo media.

Al momento della immissione nei mercati di consumo i frutti devono essere interi, senza profonde lesioni, di aspetto fresco e sano, puliti, privi di sostanze ed odori estranei e devono presentare la forma e la colorazione tipica sopra indicata.

Il tenore zuccherino deve essere $\geq 9^\circ$ gradi Brix, l'acidità deve essere compreso fra 3,5 e 4,5 g/l di acido malico equivalente, i valori di consistenza espressi in kg/cm non devono scendere sotto 5.

Il calibro delle mele De.Co. "Mela Rossa di Ragalna" corrisponde alle caratteristiche minime indicate in mm 45 e, comunque, con peso non inferiore a gr 80.

Art. 4

Prova dell'origine e rintracciabilità

La produzione delle mele De.Co. "Mela Rossa di Ragalna" va documentata attraverso l'iscrizione in un apposito Albo Comunale dei terreni in cui essa viene coltivata e prodotta.

Nell'Albo Comunale vanno indicati:

- nome e cognome del produttore
- foglio e particella in cui coltiva la "Mela Rossa di Ragalna" De.Co.
- contrada in cui si coltiva
- il numero di piante e la relativa superficie coltivata
- il sesto di impianto

Ad ogni agricoltore iscritto all'Albo Comunale verrà rilasciata una attestazione di iscrizione, che potrà accompagnare gli imballaggi di vendita.

Il Comune, al fine di garantire il Consumatore finale, si riserva di incaricare

dei tecnici per la verifica di quanto dichiarato dai produttori e per eventuali controlli nei terreni in cui la mela viene coltivata.

Art. 5

Metodo di produzione

L'orografia del territorio comunale di Ragalna non consente l'esistenza grandi appezzamenti, ma essi seguono i terrazzamenti effettuati da tantissimi anni, per cui le forme di allevamento e le chiome delle piante possono non apparire molto sviluppate.

La forma di allevamento delle mele De.Co. "Mela Rossa di Ragalna" è quella a globo, con un sesto di impianto assimilabile a m 4,00 x 4,00, a m. 5,00 x 4,00, a m. 5,00 x 5,00, con una densità che non deve superare 625 piante/ettaro.

Non sono ammessi impianti ad alta densità, eccezion fatta per quelli già esistenti alla data di adozione del presente disciplinare.

I meleti De.Co. "Mela Rossa di Ragalna" di norma non usufruiscono di irrigazione, ma qualora ci sia la disponibilità irrigua essa è consentita.

La produzione non può superare le 35 tonnellate/ettaro.

La raccolta deve essere effettuata esclusivamente a mano e deve essere effettuata dal mese di agosto, per proseguire a settembre ed ottobre a seconda della maturazione fisiologica.

Subito dopo la raccolta le mele De.Co. "Mela Rossa di Ragalna" possono essere conservate in apposite celle refrigerate con atmosfera controllata o in strutture idonee a garantire la conservabilità dei frutti.

Le mele De.Co. "Mela Rossa di Ragalna" vanno confezionate in imballaggi o confezioni in cui sia chiara identificazione del prodotto e la tracciabilità venga garantita.

Art. 6

I Controlli

Per garantire e tutelare sia il produttore che il consumatore il Comune di Ragalna si avvarrà dell'Osservatorio Comunale (art. 13 Regolamento Comunale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 14/06/2021), dal personale della Polizia Municipale, ma può avvalersi anche di tecnici convenzionati, o incaricati all'uopo, che possano verificare la rispondenza della zona di produzione, delle tecniche colturali e del prodotto con quanto indicato nel presente disciplinare.

I tecnici incaricati dei controlli saranno a carico dei produttori che ne faranno richiesta o che verranno controllati a campione.

In caso di inadempienze il Comune di Ragalna potrà revocare, con effetto immediato, la denominazione De.Co. attribuita ai produttori.

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Comunale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 14/06/2021 costituiscono causa di revoca

della De.Co. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:

- a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione, delle indicazioni contenute nella scheda identificativa o comunque delle disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
- b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co.;
- c) la perdita dei requisiti richiesti;
- d) l'uso difforme o improprio del logo De.Co, accertato dal Comune in forma ripetuta e debitamente contestato, avverso il quale l'utilizzatore non intenda procedere all'adeguamento;
- e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie e frodi alimentari.

Art. 7

Etichettatura

Le confezioni di vendita dovranno avere sovrimpresso il marchio "De.Co." del comune di Ragalna, così come indicato all'art. 7 "Logo De.Co. e relativo utilizzo" del Regolamento Comunale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 14/06/2021; qualora un produttore disponga di una propria rete di vendita e vorrà vendere i propri frutti sfusi potrà apporre su

ognuno di essi il marchio "De.Co." del comune di Ragalna.

Art. 8

Tutele e garanzie

Il Comune di Ragalna Comune ai sensi degli artt. 3 e 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 tutela e garantisce i singoli produttori iscritti all'apposito Albo Comunale.